Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 219

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 20 settembre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1571.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al testo unico delle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 ottobre 1936-XIV, n. 2090, recante aggiornamenti al testo unico dalle leggi sullo stato dei sottufficiali del Regio esercito, approvato con R. decreto 15 ottobre 1932-X, n. 1514, con la seguente modificazione:

Nel preambolo, al secondo comma, sono soppresse le parole: « la facoltà concessa al Ministro per la guerra, in caso di gravi contingenze, di richiamare in servizio i sottufficiali in congedo, anche d'autorità ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 19 aprile 1937-XV, n. 1572.

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 22 dicembre 1936-XV, n. 2154, riguardante l'aggiornamento delle disposizioni vigenti sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, con la seguente modificazione:

Nell'articolo 11, dopo le parole: « ad eccezione », sono aggiunte le seguenti: « dell'articolo 1, che ha vigore dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. 1573.

Obbligatorietà della frequenza dei corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I giovani che, in seguito a domanda, ottengono l'ammissione ai corsi preliminari, allievi ufficiali di complemento per studenti universitari sono senz'altro arruolati nel Regio esercito, qualora già non lo siano, purchè abbiano compiuto il 17° anno di età.

Art. 2.

Con l'ammissione ai corsi predetti essi assumono l'obbligo di frequentarli e non potranno essere dimessi dai corsi e prosciolti dall'arruolamento se non nei casi previsti dalle vigenti disposizioni sul reclutamento del Regio esercito e in seguito a determinazione del Ministro per la guerra.

Art. 3.

I giovani, come sopra obbligati a frequentare i corsi preliminari allievi ufficiali di complemento per studenti universitari, i quali si renderanno inadempienti alla frequenza dei corsi senza giustificato motivo, nella loro qualità di militari in congedo illimitato, incorreranno nelle sanzioni stabilite dall'art. 2 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1067.

Art. 4.

Il Ministro per la guerra è autorizzato ad emanare le norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni della presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 luglio 1937-XV, n. 1574.

Ritocchi agli aggi di riscossione agli esattori delle imposte dirette e rimborso a carico dei Comuni degli aumenti di retribuzione concessi dal 9 maggio 1937-XV al personale dipendente dagli appaltatori delle imposte di consumo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e le successive modificazioni;

Visto il testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare

ritocchi agli aggi di riscossione spettanti agli esattori delle imposte dirette e di regolare i rapporti tra i Comuni e gli appaltatori delle imposte di consumo in dipendenza degli aumenti di retribuzione concessi al personale dipendente;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per gli interni, col Ministro per le corporazioni e col Ministro per la grazia e giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° gennaio 1938 gli aggi di riscossione spettanti agli esattori delle imposte dirette per il decennio in corso sono aumentati del 12%.

Sono esclusi dall'aumento gli esattori che abbiano ottenuto la nomina per asta o d'ufficio dopo il 9 maggio 1937-XV.

Il Ministero delle finanze, sentiti il prefetto e l'intendente di finanza, può insindacabilmente negare o ridurre l'aumento di cui al 1° comma del presente articolo agli esattori confermati con diminuzione di aggio per il quinquennio 1938-1942.

Art. 2.

Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 9 maggio 1937-XV, in base all'accordo 4 maggio 1937-XV intervenuto tra la Confederazione Fascista delle Aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni.

La disposizione del comma precedente non si applica agli appalti conferiti o confermati successivamente alla data del 9 maggio 1937-XV.

La definizione delle eventuali controversie tra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931, n. 36.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge ed il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Anna di Valdieri, addì 23 luglio 1937-XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 settembre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 389, foglio 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1575.
Erezione in ente morale della Società meteorologica italiana, con sede in Roma.

N. 1575. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene provveduto alla erezione in ente morale della Società meteorologica italiana con sede in Roma, ed alla approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1576.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale della tramvia Lucca-Pescia-Monsummano.

N. 1576. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della tramvia Lucca-Pescia-Monsummano.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1577.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale della Società trazione elettrica comense «A. Volta».

N. 1577. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Società trazione elettrica comense «A. Volta».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 12 agosto 1937-XV, n. 1578.
Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale della Ferrovia del Sud-Est, in Bari.

N. 1578. R. decreto 12 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso del personale addetto al servizio della Ferrovia del Sud-Est, con sede in Bari.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1937 - Anno XV

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1937-XV.
Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale di Prada (Ravenna).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato di sciogliere e mettere in liquidazione la Cassa rurale di Prada (Ravenna) con la procedura regolata dalle disposizioni di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Ritenuto che la situazione dell'azienda predetta rende necessaria l'adozione del provvedimento proposto;

Decreta:

L'autorizzazione all'esercizio del credito, già concessa alla Cassa rurale di Prada (Ravenna) è revocata e la Cassa stessa è messa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3219)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 11 settembre 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale del Banco Petroniano, società anonima di Bologna.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Considerata l'opportunità di sottoporre il Banco Petroniano, società anonima di Bologna, all'amministrazione straordinaria prevista dal titolo VII, capo II, del R. decreto-legge sopraindicato;
Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Gli organi amministrativi del Banco Petroniano, società anonima di Bologna, sono sciolti ai sensi ed agli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3217)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 13 settembre 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Cassa rurale di Pieve di Porto Morone (Pavia).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Vedute le leggi 6 giugno 1932-X, n. 656, e 25 gennaio 1934-XII, n. 186, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie;
Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduta la proposta del Capo dell'Ispettorato relativa allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Pieve di Porto Morone (Pavia);
Considerato che la situazione della predetta Cassa rurale rende necessario il provvedimento proposto;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Cassa rurale di Pieve di Porto Morone (Pavia) sono sciolti ai sensi e per gli effetti di cui al capo II, titolo VII, del Regio decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(3221)

DECRETO MINISTERIALE 10 agosto 1937-XV.
Determinazione dei premi da corrispondere ai venditori di prodotti serici per i prodotti venduti nel mese di maggio 1937-XV.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, col quale vennero stabilite provvidenze a favore della produzione serica nazionale della campagna 1936;
Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1936-XIV, registrato alla Corte dei conti il 22 giugno stesso, registro 2, foglio 166, col quale vennero stabilite le norme per l'attuazione del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455;
Sentito l'Ente nazionale serico;

Decreta:

I premi da assegnare ai venditori di prodotti serici di cui all'art. 7 del R. decreto-legge 24 febbraio 1936, n. 455, per i prodotti venduti nel mese di maggio 1937, sono fissati nella misura seguente:

Filati:

Seta tratta greggia semplice	L. 5,20
Seta tratta greggia addoppiata o torta	» 7,70
Seta tratta tinta	» 7,70
Filati di doppio, greggi, ritorti tinti	» 2,10
Filati di cascami di seta (schappe) greggi e tinti	» 3,10
Filati di pettenuzzo o roccadino (bourette) greggi e tinti	» 0,50

Fili da cucire:

di seta	» 7,70
di cascami di seta	» 3,10

Tessuti, velluti, tulli, crespi, maglie, calze:

a) allo stato greggio:

Seta	L. 10,20
Filati di doppio	» 4,10
Schappe	» 6,10
Bourette	» 0,50

b) allo stato tinto e finito:

Seta	» 12,70
Filati di doppio	» 6,10
Schappe	» 9,10
Bourette	» 1,50

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 10 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(3191)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1937-XV.
Secondo riparto attivo a favore dei soci del Sindacato infortuni « Imprese elettriche » con sede in Torino, in liquidazione.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Veduto il R. decreto 29 maggio 1933, n. 516, concernente le norme per la liquidazione dei Sindacati di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro;
Veduto il R. decreto 22 giugno 1933, con il quale fu messo in liquidazione il Sindacato infortuni « Imprese elettriche » con sede in Torino;
Veduto il decreto Ministeriale 20 aprile 1934 con cui vennero approvati il bilancio preventivo di liquidazione del Sindacato predetto, nonchè i criteri di ripartizione del disavanzo fra i soci;
Veduto il decreto Ministeriale 11 maggio 1936 con il quale venne autorizzato un primo riparto attivo per la somma di L. 350.000 a favore dei soci del Sindacato stesso;

Ritenuto che in base alle definitive risultanze della gestione liquidatrice al 20 luglio 1937 i liquidatori, con relazione 22 luglio s. a. hanno chiesto di essere autorizzati ad effettuare a favore dei soci un ulteriore riparto delle emergenze attive per un ammontare identico al precedente, eseguendo la ripartizione in deroga alle norme statutarie e cioè in misura proporzionale ai contributi corrisposti da ciascuna ditta associata nell'anno 1933;

Considerato che il sistema di riparto proposto dai liquidatori è pienamente conforme ai criteri di riparto passivo, già approvati da questo Ministero col citato decreto 20 aprile 1934, nonchè ai criteri del primo riparto attivo autorizzato col predetto decreto Ministeriale 11 maggio 1936;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 29 maggio 1933, n. 516:

1° è approvato il piano del secondo riparto attivo per la somma di L. 350.000 proposto con relazione 22 luglio 1937 dalla liquidazione del Sindacato infortuni « Imprese elettriche » con sede in Torino, in conformità delle risultanze della gestione liquidatrice al 20 luglio 1937;

2° in deroga alle disposizioni contenute nell'art. 41 dello statuto del Sindacato, approvato con decreto Ministeriale 4 dicembre 1928, i liquidatori sono autorizzati ad effettuare il riparto stesso col sistema da loro proposto nella su indicata relazione 22 luglio 1937, e cioè proporzionalmente ai contributi ordinari versati da ciascun socio nell'anno 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 agosto 1937 - Anno XV

Il Ministro: LANTINI.

(3201)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 16 settembre 1937-XV un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 10 giugno 1937-XV, n. 1521, concernente la costituzione di una commissione per l'accertamento dei danni subiti da funzionari dipendenti dal Ministero degli affari esteri, in conseguenza della guerra ed a causa di servizio.

(3255)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della straordinaria gestione dell'Istituto per le case popolari di Lucca.

Con R. decreto 1° luglio 1937-XV, è stato prorogato al 31 ottobre 1937 il termine assegnato al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto per le case popolari di Lucca.

(3158)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica.

Nel decreto Ministeriale 27 luglio 1937-XV recante: « Riduzione della tassa di scambio su prodotti antiparassitari » pubblicato a pagina 3052 della *Gazzetta Ufficiale* n. 186 in data 12 agosto 1937-XV, nella decretazione — seconda colonna, seconda riga — in luogo di: « arseniato di sodio » deve leggersi: « arsenito di sodio ».

(3263)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso di rettifica.

Nell'elenco di smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio pubblicato nelle puntate nn. 45, 94 e 144 della *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente in data 23 febbraio, 23 aprile e 23 giugno 1937-XV, il n. 219755, relativo al certificato di L. 500, emesso dalla Banca d'Italia, succursale di Pesaro, a favore di Galeotti Giuseppe fu Giovanni, deve intendersi rettificato in: 15755.

(3264)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(2ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli art. 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisorio del Prestito del Littorio:

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 101 — Numero del certificato provvisorio: 8100 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Pindarelli Egidio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 102 — Numero del certificato provvisorio: 6689 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 17 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Bonapace Onorato fu Serafino — Capitale L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 103 — Numero del certificato provvisorio: 15398 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 24 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Avancini Giovanni — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 104 — Numero del certificato provvisorio: 3676 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 4 aprile 1927 — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Canepele Ezechiele fu Antonio — Capitale: L. 100.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 105 — Numero del certificato provvisorio: 6216 — Consolidato: 5 % — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Pola — Intestazione: Zenzerevich Pasquale fu Pasquale — Capitale L. 200.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 106 — Numero del certificato provvisorio: 13595 — Consolidato: 5 % — Data di emissione: 20 gennaio 1927. — Ufficio di emissione: Banca Italiana di Trento — Intestazione: Lanzerotti Giovanni fu Giorgio — Capitale L. 100.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso », i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 1° maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1446)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 185

Media dei cambi e dei titoli

del 15 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,10
Francia (Franco)	65,50
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,705
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,38
Danimarca (Corona)	4,2010
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7235
Olanda (Fiorino)	10,46
Polonia (Zloty)	359,05
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8520
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,275
Id. 3,50% (1902)	71,60
Id. 3,00% (Lordo)	52,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,275
Rendita 5% (1935)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	101,90
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,225
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,425
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,275

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 186

Media dei cambi e dei titoli

del 16 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	64 —
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,69
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,35
Danimarca (Corona)	4,1965
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7235
Olanda (Fiorino)	10,455
Polonia (Zloty)	358,65
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8465
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,225
Id. 3,50% (1902)	71,65
Id. 3,00% (Lordo)	52,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,20
Rendita 5% (1935)	93,325
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,05
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,025
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,25
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,55
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,425
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,30

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 187

Media dei cambi e dei titoli

del 17 settembre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,12
Francia (Franco)	64 —
Svizzera (Franco)	436,50
Argentina (Peso carta)	5,70
Austria (Shilling)	3,5791
Belgio (Belga)	3,1975
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,40
Danimarca (Corona)	4,2020
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43,70
Norvegia (Corona)	4,7295
Olanda (Fiorino)	10,455
Polonia (Zloty)	359,10
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,8530
Turchia (Lira turca)	15,102
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50% (1906)	73,225
Id. 3,50% (1902)	71,675
Id. 3,00% (Lordo)	52,55
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	72,325
Rendita 5% (1935)	93,50
Obbligazioni Venezie 3,50%	89,025
Buoni novennali 5% - Scadenza 1940	102,25
Id. Id. 5% - Id. 1941	102,575
Id. Id. 4% - Id. 15 febbraio 1943	92,50
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	92,40
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,35

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, società anonima di Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Visto il decreto del Capo del Governo di pari data, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, col quale sono stati sciolti gli organi amministrativi del Banco Petroniano, società anonima con sede in Bologna, ai sensi ed agli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

In conformità dell'art. 58 del R. decreto-legge predetto;

Nomina

il rag. Arturo Cuboni a commissario straordinario ed i signori avv. cav. prof. Alessandro Cagli, cav. uff. prof. Giuseppe Giannantonj e comm. rag. Manlio Medici a membri del comitato di sorveglianza del Banco Petroniano, società anonima con sede in Bologna, a norma dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3218)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Prada (Ravenna).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di Prada (Ravenna), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

Il rag. Carlo Mingazzini è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di Prada (Ravenna), ed i signori dott. Spartaco Giangrande, dott. Piero Cova e rag. Giuseppe Corbara, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3220)

Nomina del commissario straordinario e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Pieve di Porto Morone (Pavia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Pieve di Porto Morone (Pavia), ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del Regio decreto-legge sopra indicato;

Dispone:

Il rag. Lino Forni è nominato commissario straordinario per l'amministrazione della Cassa rurale di Pieve di Porto Morone (Pavia), ed i signori geom. Italo Rebecchi, Cirillo Canepari fu Carlo e Francesco Marinoni fu Ernesto, sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo II, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 settembre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3222)

Nomina del presidente del Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola), in liquidazione.

Nella seduta tenuta l'8 settembre 1937-XV, dal Comitato di sorveglianza della Società di risparmio e prestiti di Rozzo (Pola) in liquidazione, il sig. Antonino Quattrocchi fu Antonio è stato eletto presidente del Comitato stesso, ai sensi dell'art. 58 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

(3262)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli fra laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un ispettore aeronautico presso il « Registro Italiano navale ed aeronautico ».

Il Registro Italiano navale ed aeronautico bandisce un concorso per titoli tra cittadini italiani laureati in ingegneria aeronautica per l'assunzione di un Ispettore aeronautico da ammettere nel personale tecnico di ruolo.

Possono partecipare al concorso gli ingegneri aeronautici di età non superiore ai 36 anni alla data del presente bando. Tale limite è elevato sino ad un massimo di quattro anni per gli inscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922 e sino ad un massimo di anni cinque per gli ex combattenti, secondo le vigenti disposizioni di legge.

I concorrenti dovranno far pervenire, non oltre il termine di 45 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, all'Ufficio di presidenza del Registro Italiano navale ed aeronautico (Roma, via Nazionale 163) domanda in carta libera debitamente firmata e corredata dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita;
b) certificato rilasciato dalla competente autorità del Partito Nazionale Fascista dal quale risulti che l'aspirante è regolarmente inscritto al P.N.F.; nonchè la data di prima iscrizione;
c) diploma originale di laurea aeronautica, ovvero copia autentica;
d) certificato comprovante le votazioni ottenute nel triennio di applicazione, e negli esami di specializzazione aeronautica, ed il voto riportato nell'esame di laurea;
e) documento comprovante l'esito favorevole dell'esame di Stato, per quegli ingegneri che hanno conseguito la laurea in tale regime;
f) certificati comprovanti gli altri studi eventualmente fatti, cariche ricoperte, opere o memorie pubblicate, ed ogni altro titolo e documento che il concorrente crederà utile produrre, nel proprio interesse, per provare la propria capacità tecnica, scientifica e pratica in materia aeronautica;
g) certificati comprovanti la conoscenza di lingue straniere, ovvero, in mancanza di questi, dichiarazione attestante le lingue che il concorrente conosce;
h) certificato rilasciato dalla competente autorità comprovante che il concorrente è cittadino italiano ed ha il pieno godimento dei diritti politici;
i) certificato generale da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;
l) certificato di regolare condotta civile, morale e politica, rilasciato dal podestà del Comune in cui il concorrente è domiciliato;
m) foglio di congedo illimitato, oppure certificato di esito di leva e di inscrizione nelle liste di leva;
n) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune di domicilio;
o) dichiarazione di impegno al volo e di impegno al conseguimento del brevetto di pilota.

Condizione indispensabile per potere partecipare al concorso deve essere la piena capacità tecnica del concorrente dimostrata col servizio prestato per non meno di sei anni presso ditte costruttrici di aeromobili con mansioni relative alle lavorazioni di officina; intendendosi che non meno di 4 anni devono essere trascorsi presso fabbriche di apparecchi veri e propri, ammettendosi che la differenza rispetto all'intero periodo di pratica di officina abbia avuto luogo presso fabbriche di motori d'aviazione.

I certificati di cui alle lettere *h*), *i*), *l*), dovranno essere presentati in forma autentica e debitamente legalizzati e non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima dalla data del presente bando.

La Commissione giudicatrice dopo l'esame dei titoli presentati, e dopo avere sottoposto i concorrenti per i quali lo ritenga opportuno alle conversazioni che riterrà del caso, determinerà in ordine graduatorio di merito i concorrenti riconosciuti idonei.

A parità di altre condizioni sarà data la precedenza ai decorati al valor militare, agli inscritti al P. N. F. in data anteriore al 28 ottobre 1922, agli ex combattenti, ed a coloro che risulteranno in possesso del brevetto di pilota aviatore. Saranno inoltre osservati i diritti e le preferenze stabiliti nelle norme vigenti per determinate categoria di personale.

Della terna che risulterà in testa alla graduatoria, al primo sarà assegnato il posto messo a concorso e gli altri due potranno venire assunti, senza indire altri concorsi, se nel termine di dodici mesi dalla data di scadenza del presente concorso si verificasse la necessità di altre assunzioni di ispettori aeronautici.

L'ispettore assunto in servizio godrà inizialmente di competenze globali, lorde di R. M., di circa L. 28.000 che, dopo 16 anni, a seguito di successivi scatti di stipendio a determinati intervalli, raggiungeranno circa L. 42.000 lorde di R. M.; possono inoltre essere corrisposti eventuali assegni di operosità e di rendimento.

Il limite di età per il personale tecnico aeronautico è di anni 58; esso fruisce di trattamento di quiescenza.

I concorrenti potranno prendere visione dei regolamenti che disciplinano la carriera del personale, ed il suo trattamento economico, presso le sedi dell'Istituto.

La nomina della terna risultante in testa alla graduatoria è subordinata al favorevole esito dell'accertamento sanitario, al quale i relativi componenti saranno sottoposti a cura dell'Istituto ed alla ratifica del Ministero dell'aeronautica.

Oltre alle condizioni generali di sana e robusta costituzione, in particolare per rispondere alle necessità del servizio si richiede:

a) attitudine a sostenere variazioni notevoli di temperatura;
b) assenza di obesità;
c) assenza di ernie;
d) vista buona, pure usando lenti di non più di tre diottrie negative;
e) percezione perfetta dei colori;
f) udito normale;
g) olfatto normale;
h) sistema nervoso integro;
i) assenza di vertigini o lipotimie;
l) piena attitudine a sopportare quote elevate e rapidi sbalzi di quota nelle prove di volo;
m) perfezione degli organi respiratori.

Ai candidati che la Commissione giudicatrice chiamerà a Roma per le conversazioni accennate nel presente bando, quando non residenti in Roma, verrà rimborsata la spesa del viaggio di andata e ritorno in 2ª classe dall'attuale domicilio, più una diaria di lire 50.

Il Presidente.

(3212)

REGIA PREFETTURA DI UDINE

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduto il proprio decreto n. 38510/III San. del 4 agosto 1937, con il quale veniva approvata la graduatoria di merito delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1935, e di cui all'avviso di concorso n. 8245 in data 17 febbraio 1936;

Veduto il decreto di pari numero e data col quale veniva provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del detto concorso;

Ritenuto che la levatrice Tellini Teresa dichiarata vincitrice del concorso per la condotta ostetrica del 2° reparto di Cervignano è stata nominata a Palmanova;

Veduta la graduatoria di merito delle concorrenti e rilevato che l'ostetrica Paviotti De Salvador Adele e la prima, fra le concorrenti che seguono in graduatoria la levatrice Tellini Teresa che ha indicato nella sua domanda di concorrere al posto di Cervignano e che ha dichiarato di accettare la nomina;

Veduto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento dei concorsi approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La levatrice Paviotti De Salvador Adele da Auronzo (Belluno), è dichiarata vincitrice del concorso per il posto di levatrice condotta del 2° reparto di Cervignano.

Il podestà di Cervignano è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sul Foglio annunzi legali della Provincia di Udine, e per otto giorni consecutivi all'albo del Comune e di questa Prefettura.

Udine, addì 3 settembre 1937 - Anno XV

Il prefetto: TESTA.

(3238)

REGIA PREFETTURA DI ROMA

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ROMA

Vista la graduatoria degli aspiranti medici condotti approvata con decreto prefettizio 28 luglio 1937, n. 15135, per la nomina ai posti di medico condotto resisi vacanti nei Comuni della Provincia di Roma, entro il 30 novembre 1935, come da bando di concorso pubblicato in data 30 dicembre 1935;

Viste le disposizioni dell'art. 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori e designati per la nomina a medico condotto nei Comuni trascritti a lato di ciascuno di essi, i seguenti signori:

Dott. Golluscio Giuseppe (condotta urbana) - Marino.
Dott. Compagnini Giuseppe - Moricone.
Dott. Cipollini Fernando - Castel S. Pietro Romano.
Dott. Franco Enzo - Roiate.

Roma, addì 8 settembre 1937 - Anno XV

Il prefetto: PRESTI.

(3237)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.